



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 55

Riunione del giorno 4 marzo 2020

**44.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Chiara FERRERO atleta - in persona degli esercenti la patria potestà
- Angelo GOZZINI n.q. di Presidente p.t. S.S. AMATORI ATLETICA ORAGO
- S.S. AMATORI ATLETICA ORAGO in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

- **Ferrero Chiara**, in persona degli esercenti la patria potestà, per aver omesso di consegnare al Sodalizio Amatori Atletica Orago la copia del certificato medico sportivo datato 06.03.2019 attestante la sua idoneità all'attività sportiva agonistica, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Regol. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI;

- **Gozzini Angelo, n.q. di Presidente dell'Amatori Atletica Orago** per aver omesso di richiedere all'atleta Ferrero Chiara la certificazione medica agonistica a far data dal mese di marzo 2019 e per non aver provveduto alla conservazione della stessa fino al termine della stagione agonistica 2018/2019; nonché per aver tesserato l'atleta Ferrero Chiara per la stagione sportiva 2019-2020 in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di



Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che “è necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”;

- **Amatori Atletica Orago**, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall’art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 18.10.2019 con la quale il responsabile dell’Ufficio Tesseramento comunicava al sodalizio interessato e ai competenti CT e CR la revoca dell’omologa del tesseramento dell’atleta Chiara Ferrero per essere stata la medesima tesserata in assenza della prescritta certificazione di idoneità medica; la medesima comunicazione veniva trasmessa alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Nel corso delle indagini veniva acquisita la denuncia formulata dal padre dell’atleta, minorenne, nonché il certificato medico rilasciato all’atleta stessa e da questa mai consegnato al sodalizio, come attestato dal medesimo con mail del 18.11.2019.

Ritenuta provata la responsabilità sia dell’atleta che del sodalizio, la Procura Federale formalizzava il deferimento degli incolpati, chiedendo al Tribunale di procedere nei confronti degli stessi per i fatti di cui ai rispettivi capi di incolpazione riportati in epigrafe.

All’uopo il Tribunale fissava l’udienza di comparizione per il giorno 05.03.2020 e successivamente, per effetto della comunicazione del CONI- Sport e Salute spa del 26.02.20, nonché delle conseguenti disposizioni dettate dalla FIPAV con riguardo all’emergenza epidemiologica in essere, disponeva che l’udienza fissata si sarebbe svolta in modalità videoconferenza.

All’udienza del 05.03.20 compariva il rappresentante della Procura che, illustrato il deferimento, concludeva per l’applicazione di idonea sanzione in danno di tutti gli



incolpati; per l'atleta minorenni era presente in modalità videoconferenza il padre il quale, previa rinuncia alla difesa tecnica, concludeva per il non luogo a procedere; nessuno compariva per il sodalizio e per il legale rappresentante, come dagli stessi preannunciato con mail del 03.03.20.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto esaminata la posizione del sodalizio, la cui condotta costituisce presupposto necessario per valutare la fondatezza degli addebiti mossi sia al sodalizio stesso che all'atleta.

Dalle dichiarazioni confessorie contenute nella mail trasmessa alla Procura in data 18.11.2019 emerge che l'atleta è stata *“ri-tesserata una volta iniziata la stagione 2019/20”* e che a seguito di alcuni messaggi inviati dalla madre dell'atleta non si è ritenuto *“necessario fare richieste formali di visite mediche tanto che nemmeno ci siamo opposti alla revoca del tesseramento della ragazza”*.

La circostanza poi che il sodalizio non abbia ottemperato alla richiesta di trasmissione del certificato di idoneità sportiva inviatagli dall'Ufficio Tesseramento, fatto di per sé idoneo a concretare l'illecito ipotizzato e contestato, trova esaustiva spiegazione nella denuncia dell'atleta, ove si afferma e si documenta che l'unico certificato medico esistente per il periodo 06.03.2019/05.03.20 era quello acquisito autonomamente dall'atleta e mai trasmesso al sodalizio.

Dunque risultano sussistenti e compiutamente provati tutti gli addebiti mossi dalla Procura in quanto il sodalizio: non ha richiesto all'atleta la certificazione medica agonistica a far data dal mese di marzo 2019; conseguentemente non ha provveduto alla conservazione della certificazione stessa fino al termine della stagione 2018/2019; ed infine ha proceduto al tesseramento dell'atleta per la stagione successiva in assenza di una valida certificazione di idoneità. Tutto ciò integra la conclamata violazione di tutte le norme richiamate nel capo di incolpazione e legittima pertanto l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo nei confronti del legale rappresentante del sodalizio, nonchè del sodalizio stesso ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur.



Venendo invece alla posizione dell'atleta, ritiene il Tribunale che la ricostruzione dei fatti, così come risultante dalla documentazione acquisita, consenta di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità.

All'atleta infatti viene contestato di aver *“omesso di consegnare al Sodalizio (omissis)... la copia del certificato medico sportivo datato 06.03.2019 attestante la sua idoneità all'attività sportiva agonistica...”*.

Siffatta imputazione però presuppone che l'atleta sia stata invitata dal sodalizio ad effettuare la visita medica di idoneità o, quanto meno, a trasmettere copia della certificazione attestante tale idoneità; circostanza questa, che allo stato delle dichiarazioni rese dal sodalizio, può decisamente escludersi.

Vuoi per le motivazioni addotte dalla madre dell'atleta, vuoi per un obiettivo disinteresse del sodalizio, quest'ultimo non ha più considerato l'atleta nel proprio organico, salvo poi *“ri-tesserarlo”* per la stagione successiva alla scadenza del certificato in assenza dei necessari presupposti.

Per le considerazioni che precedono ritiene il Tribunale che la condotta dell'atleta non costituisca illecito disciplinare e che pertanto la stessa non debba essere sanzionata.

PQM

Il Tribunale delibera di non dar luogo a sanzione nei confronti dell'atleta Chiara Ferrero e di infliggere:

a carico del sig. Angelo Gozzini n.q. di legale rappresentante p.t. della S.S. AMATORI ATLETICA ORAGO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre) ;

a carico del sodalizio S.S. Amatori Atletica Orago la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 6 Marzo 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 6 marzo 2020